

Requisiti per i candidati interni

L'ammissione all'esame è disposta dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Sono ammessi all'esame, salvo quanto previsto dall'articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe previste dall'art.14/7 del DP.R n. 122/2009;
- conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto;
- voto di comportamento non inferiore a sei decimi;

Tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. n. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro nel triennio. Tali requisiti sono stati prorogati al 2019/2020 dalla legge n. 108/2018 *(di conversione del decreto Milleproroghe)*.

L'ammissione all'esame, è subordinata alla frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo deroghe predisposte dalla scuola per casi eccezionali.

La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, che comunque non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il superamento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe stabilite, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.

Nel caso suddetto il voto dell'insegnante di religione cattolica o di quello di attività alternativa, per i soli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento diventa un giudizio motivato iscritto a verbale.

Gli alunni delle classi quarte possono essere ammessi all'esame di Stato in presenza delle seguenti condizioni:

- aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non inferiore a 8/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;
- aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non inferiore a 8/10 nel comportamento;
- aver seguito un regolare corso di scuola secondaria di secondo grado;
- aver riportato una votazione non inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a 8/10 nel comportamento negli ultimi due anni antecedenti il penultimo (classi II e III);
- non essere incorsi in non ammissioni nei due anni suddetti (II e III).

Le votazioni sopra indicate non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

Requisiti per i candidati esterni

Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);
- abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Tra i requisiti di ammissione per i candidati esterni, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro. Tali requisiti sono stati prorogati al 2019/2020 dalla legge n. 108/2018, come indicato anche nella circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018

Fermo restando il possesso dei sopra riportati requisiti, **ai fini dell'ammissione all'esame di Stato**, i candidati esterni non in possesso della promozione all'ultima classe sostengono un **esame preliminare**.

L'esame è volto ad accertare la preparazione dei candidati sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, comprese le discipline dell'ultimo anno di corso.

L'esame preliminare è sostenuto anche dai candidati che, pur essendo in possesso di idoneità o promozione all'ultimo anno, non hanno frequentato tale anno.

L'esame è sostenuto innanzi al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, cui il candidato è assegnato.

Per superare l'esame è necessario conseguire una votazione non inferiore a sei decimi in tutte le prove sostenute.

I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'USR territorialmente competente.

L'USR, una volta ricevute le istanze, assegna i candidati agli istituti scolastici statali o paritari che abbiano sede (in ordine di priorità):

1. nel comune di residenza del candidato;
2. nella provincia di residenza, in caso l'indirizzo di studio indicato nella domanda non sia presente nel comune di residenza;
3. nella regione di residenza, in caso l'indirizzo di studio indicato nella domanda non sia presente nemmeno nella provincia di residenza.

E' possibile, inoltre, essere assegnati a istituti ubicati al di fuori della regione di residenza, previa richiesta e autorizzazione dell'USR di provenienza. L'USR autorizza o meno in base ai motivi addotti dal candidato.

I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni delle scuole statali e paritarie. Il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite di trentacinque candidati per classe.

I candidati non appartenenti a Paesi dell'UE, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le medesime modalità sopra riferite.